

RAE

Rivista
di
Diritto Ellenico
Review of Hellenic Law

VIII / 2018



Edizioni dell'Orso

COMITATO SCIENTIFICO/EDITORIAL BOARD

Victor Alonso Troncoso (La Coruña), Pierre Carlier (†),
Silvio Cataldi (Torino), Felicianantonio Costabile (Reggio Calabria),
Gianluca Cuniberti (Torino), Giovanna Daverio Rocchi (Milano),
Luigi Gallo (Napoli), Edward Monroe Harris (Durham),
Edmond Lévy (Strasbourg), Remo Martini (†),
Gianfranco Purpura (Palermo), Nicolas Richer (Lyon),
Roberto Scevola (Padova), Guido Schepens (Louvain),
Wolfgang Schuller (Konstanz), Peter Siewert (Wien)

DIREZIONE/EDITED BY

Pietro Cobetto Ghiggia
Carlo Pelloso (Verona)
Ferdinando Zuccotti (Torino)

REDAZIONE/EDITORIAL STAFF

Mirko Canevaro (Edinburgh)
Andrea Colorio (Bolzano)
Barbara Maduli (Torino)
Marcello Valente (Torino)
Luigi Vecchio (Salerno)
Sara Linda Zanovello (Verona)

Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Università degli Studi di Verona
Dipartimento di Scienze Giuridiche
Via Carlo Montanari 9
37122 Verona (Italia)

Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza
Lungo Dora Siena 100 A
10153 Torino (Italia)

e-mail: info@rivistadirittoellenico.it
www.rivistadirittoellenico.it

Prezzi e condizioni di abbonamento / *Annual Subscription* € 60.00
(spese postali escluse) *(except postal charges)*

In copertina e frontespizio: *Athena Areia*
(Elaborazione grafica di Federica Pennacchio)

RAE

Rivista di Diritto Ellenico

Review of Hellenic Law

VIII/2018



Rivista di Diritto Ellenico / *Review of Hellenic Law*

Pubblicazione periodica annuale

Registrata presso il Tribunale di Alessandria al n. 2/13 (31 maggio 2013)

Direttore responsabile: Lorenzo Massobrio

© Edizioni dell'Orso S.r.l.

Via Rattazzi 47 – 15121 Alessandria (Italia)

Tel. ++39-0131-25.23.49 – Fax ++39-0131-25.75.67

E-mail: info@ediorso.it – <http://www.ediorso.it>

Stampata da Litogì S.r.l. in Milano

per conto delle Edizioni dell'Orso

È vietata la riproduzione, anche parziale, non autorizzata, con qualsiasi mezzo effettuata, compresa la fotocopia, anche a uso interno e didattico. L'illecito sarà penalmente perseguibile a norma dell'art. 171 della Legge n. 633 del 22.IV.1941

No part of this volume may be reproduced, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, or otherwise. Offences will be prosecuted according to Law n. 633 of 22.IV.1941, art. 171

ISSN 2239-6675

ISBN 978-88-3613-033-7

Indice / Contents

Articoli / Articles

Pietro Cobetto Ghiggia

Lessico giuridico greco di età 'tarda':
per un approccio linguistico ai *Basilicorum Libri* 3

Monica D'Agostini

Antioco II, Laodice I e il *network* matrimoniale anatolico 21

Sergio Fusai

Ancora sull'*histor* del processo omerico:
le conferme dalle iscrizioni beotiche e di Capo Tenaro 43

Luigi Gallo

Aspetti giuridici dell'acqua nel mondo greco 61

Barbara Maduli

Un caso di frode sportiva: *P. Oxy. LXXIX.5209* 73

Recensioni / Reviews

Victor Alonso Troncoso

Escritos de Silvio Cataldi

Recensione a S. Cataldi 131

Traduzioni / Translations

George Miller Calhoun

Diamartyria, paragraphe e legge di Archino

Con una nota di lettura di Pietro Cobetto Ghiggia

A cura di Marcello Valente 137

George Miller Calhoun

*Diamartyria, paragraphe e legge di Archino**

Con una nota di lettura di Pietro Cobetto Ghiggia

A cura di Marcello Valente

A distanza di ormai oltre un secolo, le pagine vergate da George Miller Calhoun¹ sul difficoltoso tema del rapporto fra paragraphe e diamartyria ancora oggi possono costituire un valido punto di partenza al riguardo di un argomento alquanto dibattuto in dottrina e forse ancora lungi dall'essere compiutamente spiegato².

Anzitutto vi è l'approccio proposto dallo studioso statunitense che è di tipo filologico: i testi delle orazioni ove ricorrono le due procedure sono minuziosamente analizzati e soprattutto collocati nel loro contesto storico. Proprio questo è forse l'argomento più convincente nello studio di Calhoun: prestare la massima attenzione alla datazione delle testimonianze, perché, al di là degli aspetti procedurali, la diamartyria e la paragraphe possono essere meglio comprese solo attraverso un'indagine diacronica. Calhoun insiste in maniera particolare su questo approccio, ponendo una sorta di punto di svolta nella legge di Archino, durante il fatidico arcontato di Euclide: si trattava dell'anno della restaurazione della demokratia ad Atene, della

* ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ and the Law of Archinus, in «Classical Philology», XIII, 1918, p. 169-185.

¹ Un ricordo dello studioso americano è reperibile in J. FONTENROSE, George Miller Calhoun, in «Biographical Dictionary of North American Classicists», cur. W.W. Briggs, Westport CT-London, 1994, p. 79-80; utile è inoltre la consultazione della pagina dedicatagli presso il sito della Rutgers School of Arts and Sciences all'indirizzo <https://dbs.rutgers.edu/all-scholars/8587-calhoun-george-miller>; completa di profilo biografico e bibliografico.

² Soprattutto la paragraphe è stato oggetto di un rinnovato interesse degli studiosi a partire dall'imprescindibile monografia di Hans Julius Wolff (Die attische Paragraphe. Ein Beitrag zum Problem der Auflockerung archaischer Prozessformen, Weimar, 1966): si vedano, inoltre, i contributi specifici in materia di M. TALAMANCA, Giudizio paragrafico ed ammissibilità dell'azione nel sistema processuale attico, in «Symposion 1971. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. H.J. Wolff, Köln-Wien, 1975, p. 125-129; P. KATZOUROS, Origine et effets de la paragraphe attique, in «Symposion 1985. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. G. Thür, Köln, 1989, 119-53; E.M. CARAWAN, What the laws have prejudged: Paragraphe and early issue theory, in «The orator in action and theory in Greece and Rome», cur. C.W. Wooten, Leyden, 2001, p. 17-51; ID., Paragraphe and the merits, in «Greek, Roman and Byzantine Studies», LI, 2011, p. 254-295. Utili e approfondite sono anche le trattazioni manualistiche di A.R.W. HARRISON, The Law of Athens, II, The Procedure, cur. D.M. MacDowell, Oxford, 1971 = Il diritto ad Atene, II, La procedura, cur. P. Cobetto Ghiggia, Alessandria, 2001, p. 105-122 (paragraphe) e 122-129 (diamartyria), e di A. BISCARDI, Diritto greco antico, Milano, 1982 = Diritto greco antico, cur. P. Cobetto Ghiggia, F. Zuccotti, Alessandria, 2017 («Rivista di Diritto Ellenico», V, 2015), p. 196-198.

fine del protettorato spartano conseguente al termine della guerra del Peloponneso, di quel momento in cui ad Atene si sentì fortemente l'esigenza della pacificazione del corpus civico sino a giungere all'ammnistia per gli eventuali crimini commessi durante il governo dei Trenta. Proprio tale necessità con buone probabilità avrebbe portato al concepimento della paragraphe atta per l'appunto a bloccare quei contenziosi sorti per crimini ormai amnistiati. In un tempo successivo, la paragraphe sarebbe stata estesa anche ad altri casi, come dimostrato dalle orazioni 'paragrafiche' pervenute nel corpus demosthenicum. La spiegazione proposta da Calhoun è indubbiamente persuasiva e ben fondata storicamente, sebbene lui stesso non si nasconda la difficoltà di meglio comprendere quando e perché la paragraphe diventasse lo strumento d'opposizione formale per eccellenza nell'ambito della processo attico. Basti pensare in tale senso all'orazione Contro Zenotemide (XXXII), ove Demostene è esplicitamente citato in qualità di logografo (§ 31-32) e che si potrebbe datare al 344 a.C. Dall'ammnistia del 403 era quindi trascorso più di mezzo secolo e anche solo sotto il profilo formale sarebbe interessante riuscire a comprendere l'evoluzione della paragraphe sino a farla diventare esperibile in una sede così specifica come quella di una causa privata di natura commerciale che per di più vedeva anche stranieri fra le parti in causa: un approfondimento del tema sarebbe risultato forse opportuno, ma ciò che più preme a Calhoun è l'obiettivo – sufficientemente raggiunto – di indagare questa procedura speciale nelle sue origini e non tanto nella sua diffusione nel processo attico della metà del IV secolo³.

Ben diversa, invece, è la situazione che riguarda la diamartyria, per la quale Calhoun propone una trattazione prudentemente molto meno specifica, data la scarsità delle fonti in materia, senza volere a tutti i costi aderire a considerazioni aprioristiche e sottoponendo anche a giuste obiezioni la dottrina precedente. Ad esempio, può essere vero solo sulla base di un'impressione personale, pure condivisibile⁴, che la diamartyria andasse considerata come una procedura più arcaica della paragraphe, ma nulla vieterebbe di pensare il contrario. Calhoun sottolinea forse l'unica certezza a proposito della diamartyria: era lo strumento atto a bloccare le pretese di terzi nel caso di una successione consentito all'erede diretto legittimo o legittimato⁵. Con comprensibile prudenza, Calhoun aggiunge che la diamartyria, per sua natura, forse era la procedura che meglio si poteva esperire nel caso di un contenzioso di natura pubblica, pur riconoscendo che, tuttavia, non vi sono attestazioni in tale senso presso le fonti: conseguentemente la paragraphe sarebbe stata più indicata nel contesto privatistico, sebbene pure questa considerazione sia inficiata da un ragionamento certo probabile ma pure assai sillogistico.

³ Solo tre lustri dopo lo studio di Calhoun, apparirà il fondamentale contributo in materia di U.E. PAOLI, *Studi sul processo attico*, Padova, 1933 (rist. Milano, 1975), p. 80-120, ove si potrà reperire un'approfondita disamina circa paragraphe e diamartyria con completa raccolta delle fonti.

⁴ Vd. in tale senso L. GERNET, *La diamartyrie procedure archaïque du droit athénien*, in «*Revue historique de droit français et étranger*», VI, 1927, p. 5-24 = *Droit et société dans la Grèce ancienne*, Paris, 1955 (rist. 1964), p. 83-102.

⁵ Cfr. P. COBETTO GHIGGIA, *L'adozione ad Atene in epoca classica*, Alessandria, 1999, p. 113-122.

D'altra parte ad oggi neppure le fonti epigrafiche⁶ hanno contribuito a chiarire le origini e le modalità delle due procedure analizzate nel contributo di Calhoun: la dottrina, rappresentata soprattutto dai giuristi 'puri', si è più concentrata sullo studio della paragraphe, anche perché maggiori al proposito sono le testimonianze soprattutto nell'ambito processuale, mentre la diamartyria è stata quasi relegata ai soli casi inerenti le successioni, e, sotto questo profilo, la trattazione che ne propone Calhoun ancor oggi rappresenta un approccio valido e metodologicamente condivisibile soprattutto perché collegato all'analisi dei pochi testi che attestano tale procedura sempre affrontati con taglio non solo giuridico, ma anche storico e linguistico.

Pietro Cobetto Ghiggia

⁶ Cfr. tuttavia R.W. WALLACE, *Diamarturia in late fourth-century Athens: notes on a "cheese pot"*, (SEG XXXVI 296), in «Symposion 1997. Vorträge zur griechischen und hellenistischen Rechtsgeschichte», cur. E. Cantarella, G. Thür, Köln - Weimar - Wien, 2001, p. 89-102 e, più recentemente, G. COSSA, *Brevi riflessioni su arbitrato pubblico, anakrisis e diamartyria alla luce di SEG XXXVI 296*, in «Studi in onore di Remo Martini», I, Milano, 2008, p. 737-777.

1. *Origine e sviluppo di azioni giudiziarie speciali.*

Il diritto attico del IV secolo ammetteva due forme di istanza speciale per bloccare un'azione, la *paragraphe* e la *diamartyria*. Nessuna attestazione di entrambe è anteriore all'arcontato di Euclide e le opinioni divergono circa l'antichità dell'una in rapporto all'altra. I fatti che possono essere considerati assodati sono i seguenti: la *paragraphe*, come la ritroviamo nella procedura dell'epoca di Demostene, fu istituita dalla legge di Archino. Inizialmente, essa riguardava solo azioni basate sull'amnistia del 403, ma in un certo momento della prima metà del IV secolo la *paragraphe* fu estesa fino a includere quelle originate da altre fattispecie¹. Prima di questo ampliamento, comunque, già erano previste istanze speciali per contrastare l'ammissibilità delle azioni che erano esaminate a parte rispetto al merito della causa, laddove la parte che in origine aveva adito le vie legali parlava per prima². Non si sa a quando risalga il primo impiego di questa separazione tra l'istanza speciale e l'azione ordinaria, né è stato stabilito se il termine *paragraphe* fosse già applicato alle istanze speciali prima della promulgazione della legge di Archino³.

Non ci sono motivi per dubitare dell'affermazione con cui si apre l'orazione *Contro Callimaco* di Isocrate, secondo cui quella esaminata in tale contesto era la prima azione esperita sulla base della legge di Archino a essere portata in tribunale. L'oratore esordisce: εἰ μὲν καὶ ἄλλοι τινὲς ἦσαν ἡγωνισμένοι τοιαύτην παραγραφὴν, ἀπ' αὐτοῦ τοῦ πράγματος ἡρχόμεν ἄν τοὺς λόγους ποιείσθαι· νῦν δ' ἀνάγκη περὶ τοῦ νόμου πρῶτον εἰπεῖν καθ' ὃν εἰσεληλύθαμεν, ἵν' ἐπιστάμενοι περὶ ὧν ἀμφισβητοῦμεν τὴν ψήφον φέρητε, καὶ μηδεὶς ὑμῶν θαυμάσῃ διότι φεύγων τὴν δίκην πρότερος λέγω τοῦ δῶκοντος.

È evidente che la *paragraphe* non fosse una novità per la giuria, mentre a necessitare di una spiegazione sono gli aspetti particolari di tale tipo di *paragraphe* (τοιαύτην). L'oratore afferma che essi consistono in primo luogo nelle questioni di merito sollevate dalla *paragraphe* (περὶ ὧν ἀμφισβητοῦ-

¹ GLOTZ, 1900-1918, p. 325; MEIER, SCHÖMANN, LIPSIUS, 1883-1887, p. 852 s.; WILAMOWITZ, 1893, p. 368-369; KENNEDY, 1894, p. 379; LIPSIUS, 1905-1915, p. 846-847.

² MEIER, SCHÖMANN, LIPSIUS, 1883-1887, p. 853; WILAMOWITZ, 1893, p. 369; LIPSIUS, 1905-1915, p. 846. Questa conclusione si fonda sul caso per il quale fu pronunciata l'orazione *Contro Panicleone* (XXIII) di Lisia. Il querelante originario parla per primo e il merito è limitato all'azione speciale, cui si applica il termine *antigraphé*.

³ MEIER, SCHÖMANN, LIPSIUS, 1883-1887, p. 852 s.; LIPSIUS, 1905-1915, p. 846-847.

μεν) e nel fatto che il querelante originario parli per primo. Secondo l'autore, ciò dimostra chiaramente che l'esame in sede separata delle istanze speciali non fosse ignoto già prima dell'approvazione della legge di Archino e che ad alcune di queste fosse dato il nome di *paragraphe*.

Ciò è confermato dal riferimento testuale alla legge stessa, della quale troviamo nel paragrafo successivo quella che apparentemente è una citazione completa e accurata: ἄν τις δικάζεται παρὰ τοὺς ὄρκους, ἐξεῖναι τῷ φεύγοντι παραγράψασθαι, τοὺς δ' ἄρχοντας περὶ τούτου πρῶτον εἰσάγειν, λέγειν δὲ πρότερον τὸν παραγραψάμενον, ὁπότερος δ' ἂν ἡττηθῆ, τὴν ἐπωβελίαν ὀφείλειν. Evidentemente, *paragraphesthai* si riferisce a un processo precedente inerente, sotto l'aspetto terminologico e procedurale, ad azioni che contravvengono l'amnistia. Al netto dei provvedimenti che l'oratore descrive come innovazioni, la procedura precedente appare in questi termini: un convenuto chiamato a difendersi pronunciava la sua eccezione e otteneva che il magistrato ne prendesse nota (*παρεγράψατο*) sull'atto di querela. Nell'azione contro Panicleone⁴ esperita da Aristodico, il convenuto sembra avere adottato questa strategia nell'intraprendere un'azione speciale che nel processo in questione fu interrotta dalla *diamartyria* del querelante. Nel caso in cui il querelante incorporasse l'eccezione nella causa, come fece Panicleone in un'altra lite giudiziaria (*ἀντεγράψατο*), la stessa azione speciale era definita *antigraphē*⁵.

Nel caso dell'omicidio di Erode il convenuto dedica una parte considerevole della sua esposizione a contestare il fatto che il crimine per cui egli è citato in tribunale non ammette la *endeixis* e la *apagoge* di fronte agli Undici⁶. Su queste basi Wilamowitz⁷, seguito da Lipsius⁸, sostiene che le azioni speciali in cui si esperiva un'obiezione formale non potevano essere esaminate separatamente prima del 415, ma la logica su cui si basa questa conclusione è fragile. Ciò che può essere ritenuto valido per l'*endeixis* non può sicuramente essere applicato a tutte le azioni legali: sarebbe a stento ragionevole sostenere, sulla base del caso di Agorato, nel quale analoghe obiezioni formali sono introdotte dall'accusatore, che la *paragraphe* non era esperita prima del 398, ma si trat-

⁴ Lys., *In Pancl.* XXIII.13: εἶναι, ἐξ ὧν ἔπραξε ῥαδίως μαθήσεσθε. ἐν τῇ ἀντωμοσίᾳ γὰρ τῆς δίκης ἦν αὐτῷ ἔλαχεν Ἀριστόδικος οὐτοσί, ἀμφισβητῶν μὴ πρὸς τὸν πολέμαρχον εἶναι οἱ τὰς δίκας. Wilamowitz (1893, p. 369-370), come ha notato Lipsius (1905-1915, p. 847 nt. 5), analizza il procedimento in maniera scorretta quando vi ritrova un parallelo del caso di Erode.

⁵ Lys., *In Pancl.* XXIII.10.

⁶ Antiph., *De caede Her.* V.8-18; cfr. 85-96.

⁷ 1893, p. 369.

⁸ 1905-1915, p. 847.

terebbe di un'evidente assurdità⁹. Il discorso di Erode può al massimo provare solamente che intorno al 415 un'azione relativa alla giurisdizione non poteva avere luogo nell'ambito di una *endeixis*¹⁰. Infatti non c'è assolutamente prova riguardo alla data in cui fu per la prima volta ebbe luogo un'udienza a parte in materia di azioni speciali.

Riguardo all'antichità relativa di *paragraphe* e *diamartyria* vi è una grande varietà di opinioni. Lipsius crede che a questa domanda non si possa dare una risposta¹¹. Leisi è propenso a collocare l'introduzione di entrambi le procedure all'arcontato di Euclide¹². Glotz considera la *paragraphe* come un'evoluzione della *diamartyria*, che era la più antica¹³. Questa opinione si basa apparentemente solo sull'assunto che la *diamartyria* fosse «une vague survivance de l'antique conjuration», per la quale egli non offre alcuna altra prova. Ma la questione deve essere considerata alla luce delle conclusioni poc'anzi riportate. La *diamartyria* è senza dubbio anteriore alla *paragraphe* di Archino. Ciò si può stabilire grazie a una circostanza di cui fino ad ora non si è tenuto conto. Proprio nel discorso che descrive la *paragraphe* come un'innovazione e la spiega nel dettaglio, si fa per caso allusione a un caso di *diamartyria* come a una procedura perfettamente alla giuria¹⁴. D'altra parte non può essere dimostrato che la *diamartyria* sia più recente delle forme di istanza speciale, *paragraphe* e *antigraphai*, antecedenti al 403. È vero che i termini *paragraphe* e *antigraphai* non possono essere impiegati prima dell'introduzione delle accuse in forma scritta, ma questo ci riporta alle più antiche fonti del diritto attico¹⁵.

Per riassumere in breve le conclusioni, il corso dello sviluppo fu il seguente: prima dell'arcontato di Euclide un convenuto poteva introdurre un'eccezione inserendola nella sua difesa (*antigraphai*) o facendola registrare dal magistrato

⁹ Agorato è accusato di essere responsabile della morte di diversi capi democratici, avendo raccolto informazioni contro di loro. (Lys., *In Agor.* XIII.2: ἀπέκτεινε, μηνυτῆς κατ' ἐκείνων γενόμενος). L'accusa si fonda sul fatto che egli ha ucciso (ἀπέκτεινε: Lys., *In Agor.* XIII.2, 63, 64, 84, 85) e l'oratore diverse volte chiede la sua condanna in quanto «assassino» (cfr. φονεὺς: Lys., *In Agor.* XIII.33; φονεὺς: Lys., *In Agor.* XIII.42, 92, 93). Ma proprio come nel caso di Erode (cfr. JEBB, 1893, p. 267) egli è stato perseguito con un'*endeixis* e con un'*apagoge* presso il tribunale degli Undici. Il caso fu portato in tribunale per l'accusa principale, ma l'oratore prevede che il convenuto chiederà un'assoluzione sulla base dei motivi particolari e cioè che (1) che questo tipo di azione non è ammissibile sulla base del reato che gli è stato contestato e (2) che vige l'amnistia. La situazione è identica a quella di Erode, salvo che qui vi sono due motivi sui quali può essere esperita un'istanza speciale.

¹⁰ Sull'ammissibilità delle istanze speciali nelle azioni pubbliche, cfr. *infra*, p. 149 s.

¹¹ 1905-1915, p. 847.

¹² LEISI, 1908, p. 29-30.

¹³ GLOTZ, 1900-1918, p. 324-325. Questa è l'opinione di WYSE, 1904, p. 232.

¹⁴ Isocr., *In Callim.* XVIII.11-12.

¹⁵ Cfr. ps. Xenoph., *Ath. resp.* 3.2.

nella querela (*paragraphe*) o presentando un testimone (*diamartyria*)¹⁶. Il secondo tipo di procedura fu applicato da Archino nei casi in cui l'amnistia era il motivo alla base dell'eccezione e più tardi questo rimpiazzò completamente il primo cosicché all'epoca di Demostene tutte le istanze speciali erano introdotte dalla *paragraphe* o dalla *diamartyria*¹⁷.

2. Rispettivi scopi e funzioni.

La *diamartyria* e la *paragraphe* erano abbastanza distinte tra loro nella forma, sebbene simili negli effetti. La procedura è in gran parte nota: i suoi dettagli sono stati esposti a più riprese, sottolineandone altresì gli aspetti più difficoltosi¹⁸. Ma a quanto pare l'indagine non è andata oltre. Ben poca attenzione è stata riservata ai fini per cui si erano elaborate le due forme di azione e ai precisi limiti entro i quali queste erano rispettivamente ammesse. Dareste tentò senza successo di stabilire la distinzione per cui la *diamartyria* riguardasse un'asserzione positiva del fatto¹⁹. Altri negano esplicitamente o implicitamente che vi fosse una distinzione sostanziale circa la finalità tra le due forme. Kennedy²⁰ sostiene e Glotz conferma²¹ che esse erano identiche quanto a scopo e intenzione. Platner caratterizza in modo piuttosto vago la *diamartyria* come «eine Art Paragraphe»²², impiegata in circostanze «nirgendes bemerkt, vermutlich aber dann, wenn ohne die Einwendung derselben ein Rechtsverlust zu befürchten steht, also z.B. in dem Fall, wenn zwei über eine

¹⁶ La teoria di Schömann secondo cui l'*exomosia* fosse una forma di azione speciale che fu sostituita nel IV secolo dalla *paragraphe* riposa su un'antica interpretazione errata di Aristoph., *Eccl.* 1026. Cfr. LIPSIVS, 1905-1915, p. 847 nt. 6; p. 902 nt. 3. Wilamowitz ha certamente ragione nel sostenere che ci fu un tempo in cui le eccezioni non erano trattate separatamente, ma la sua errata deduzione tratta dal caso di Erode lo porta a porre nel breve arco di meno di vent'anni un'evoluzione procedurale che probabilmente richiese più tempo.

¹⁷ Sebbene in origine la *paragraphe* fosse senza dubbio una semplice annotazione giustapposta dal magistrato a margine della querela, all'epoca di Demostene pare che avesse acquisito la forma di un documento separato, redatto dal convenuto, che poteva raggiungere considerevoli dimensioni se tanti erano i motivi su cui si fondava l'opposizione. Cfr. Demosth., *C. Pantaen.* XXXVII.34: τοῦτο τοίνυν ἐμοῦ παραγεγραμμένου πρὸς τῇ ἄλλῃ παραγραφῇ. ... ἐξἀλήλπτται καὶ οὐ πρόσεστι τῇ παραγραφῇ.

¹⁸ PLATNER, 1824, p. 138-174; GLOTZ, 1900-1918, p. 324-325; MEIER, SCHÖMANN, LIPSIVS, 1883-1887, p. 841 s.; KENNEDY, 1894, p. 378-380; LIPSIVS, 1905-1915, p. 854 s. Sulla *diamartyria* vd. anche LEISI, 1908, p. 28-31.

¹⁹ DARESTE, 1875, p. XX. Lipsius (1905-1915, p. 817 nt. 6) ha osservato che in alcuni casi questo vale anche per la *paragraphe*.

²⁰ 1894, III, 378-380.

²¹ GLOTZ, 1900-1918, p. 324-325.

²² PLATNER, 1824, p. 163.

Sache streiten, woran einem Dritten Rechte zustehen»²³. In *Der attische Prozess* Lipsius considerava identiche le due azioni, con l'unica distinzione per cui nei casi inerenti un'eredità si ritrova solamente la *diamartyria*²⁴. Nel suo contributo più recente egli rileva che la legge *περὶ ὧν μὴ εἶναι δίκας* apparentemente non faceva distinzioni riguardo all'applicabilità delle due forme, ma che nella maggioranza dei casi di *paragraphe* che ci sono pervenuti sono sollevate eccezioni che non portano alla conclusione del contenzioso²⁵; dubita che le due istanze siano ammissibili nelle azioni pubbliche²⁶ e non ipotizza che ci fosse una distinzione sostanziale tra di loro circa la loro finalità.

Ora, si è visto che la *paragraphe* ha completamente rimpiazzato la prassi di adire azioni speciali in un contenzioso generale. Chiaramente questo avvenne perché otteneva lo stesso scopo, ma in modo più diretto e veloce²⁷. Di conseguenza, proprio il fatto che la *diamartyria*, il cui impiego era più difficile rispetto alla *paragraphe* e comportava maggiori rischi²⁸, continuasse a essere impiegata per tutto il IV secolo suggerisce che le funzioni dei due procedimenti differissero materialmente. Inoltre, si può osservare che i contesti in cui l'una o l'altra erano rispettivamente impiegate in concreto sono nettamente distinti. Nei casi inerenti un'eredità non ci sono esempi di *paragraphe*: laddove interviene un'azione speciale questa prende invariabilmente la forma di una *diamartyria*. D'altra parte, in altri tipi di cause civili le eccezioni formali erano uniformemente introdotte da una *paragraphe*, salvo in due casi di epoca anteriore²⁹. Una linea di demarcazione tanto netta difficilmente può essere stata casuale. Solamente due spiegazioni sono possibili. Entrambi i tipi di azioni in cui queste erano rispettivamente applicabili erano espressamente

²³ PLATNER, 1824, p. 161. Platner confonde regolarmente la *diamartyria* con la «protesta» formale (*diamartyresthai*). Cfr. LEISI, 1908, p. 32 nt. 2; p. 100.

²⁴ 1905-1915, p. 841-842.

²⁵ 1905-1915, p. 847-849.

²⁶ 1905-1915, p. 858.

²⁷ Un convenuto non avrebbe di norma redatto un'*antigraphé* che coprisse tutti i contenziosi intentatigli dall'attore se intendeva portare il suo caso di fronte al tribunale su una singola questione.

²⁸ Nella *diamartyria* un testimone doveva garantire l'attestazione della deposizione formale. In caso di condanna, egli era passibile delle sanzioni previste per lo spergiuro, di un'amenda pecuniaria e in certi casi probabilmente della perdita dei diritti civili, ma soprattutto era esposto ai rischi di una *dike kakotechnion*. Cfr. CALHOUN, 1916, p. 386 s.; LIPSIIUS, 1905-1915, p. 857 nt. 41; WYSE, 1904, p. 233.

²⁹ Su questi due esempi (Isocr., *In Callim.* XVIII.11; Lys., *In Pancl.* XXIII.13), cfr. *infra* p. 148 s. Per le altre *diamartyriai*, vd. Isac., *De Men.* II, *De Pyrr.* III, *De Philoct.* VI; ps. Demosth., *C. Leoch.* XLIV; Isac., *De Diceaog.* V.16. Per le *paragraphe*, vd. Isocr., *In Callim.* XVIII; Lys., *In Pancl.* XXIII; Demosth., *C. Zenoth.* XXXII; *Pro Phorm.* XXXVI; *C. Pantaen.* XXXVII; *C. Nicom. et Xenop.* XXXVIII; ps. Demosth., *C. Apat.* XXXIII; *C. Phorm.* XXXIV; *C. Lacr.* XXXV.

distinte dalla legge o le differenze nell'applicazione pratica determinavano la scelta dell'una o dell'altra.

La validità della prima spiegazione può essere verificata in qualche misura da un esame delle citazioni e delle allusioni legali contenute negli argomenti che riguardano i casi di *paragraphe*. Lipsius e Glotz hanno adeguatamente stabilito i motivi su cui si fondavano le istanze speciali e hanno classificato in definitivi o provvisori i decreti del tribunale cui esse davano origine³⁰. Tuttavia hanno dedicato poca attenzione alla forma nella quale questi principi erano legalmente messi in pratica. Il problema non è affatto così semplice come potrebbe invece dedursi dall'affermazione di Lipsius per cui «Ueber die Rechtsfälle der ersteren Art (eccezione conclusiva) handelt das Gesetz περί ὧν μὴ εἶναι δίκας»³¹. Mentre, in età demostenica, una certa serie di motivazioni tali da portare ai decreti che chiudevano un contenzioso erano compresi in questa legge³², è evidente che altre erano reperibili in parecchi altri decreti. Per esempio, la legge di Archino contemplava *paragraphai* basate sull'amnistia³³ e conosciamo almeno tre diverse leggi in base alle quali era invocata la *prothesmia*³⁴. Analogamente, un certo numero di decreti conteneva clausole sulla cui base potevano essere invocati provvedimenti provvisori, come quelli legati ad azioni relative alla giurisdizione nei casi inerenti il commercio e l'attività mineraria³⁵. Nei paragrafi di apertura delle orazioni che riguardano istanze speciali troviamo espressioni come ἐπὶ τὴν παραγραφὴν καταφεύγειν ἔδωκεν ὁ νόμος³⁶, οἱ ... νόμοι ... παραγράφεσθαι δεδώκασιν³⁷, δεδωκότων ... τῶν νόμων παραγράφασθαι³⁸. Sono però altre parti di queste orazioni, dove si trovano citazioni inequivocabili, solitamente ripetute dopo la menzione della lettura del segretario, a restituire più fedelmente alla lettera il testo di queste leggi tripartite. Perciò ritroviamo che il decreto regolante le azioni mercantili conteneva la clausola ἐὰν δὲ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγωγίμων εἶναι τὴν δίκην³⁹. Il contenuto della legge che disciplina le eccezioni con-

³⁰ GLOTZ, 1900-1918; LIPSIVS, 1905-1915, p. 847 ss.

³¹ 1905-1915, p. 848.

³² Demosth., *Pro Phorm.* XXXVI.25; *C. Nausim et Xenop.* XXXVIII.5.

³³ Vd. *supra*, p. 140 s.

³⁴ Queste sono (1) ὁ τῆς προθεσμίας νόμος (Demosth., *Pro Phorm.* XXXVI.26), (2) la legge che regola le azioni contro i tutori (Demosth., *C. Nausim. et Xenop.* XXXVIII.18), (3) la legge che regola le garanzie (ps. Demosth., *C. Apat.* XXXIII.27).

³⁵ Per esempio, Demosth., *C. Zenoth.* XXXII.1; ps. Demosth., *C. Apat.* XXXIII.1-3; *C. Phorm.* XXXIV.4; Demosth., *C. Pantaen.* XXXVII.35-39.

³⁶ Ps. Demosth., *C. Apat.* XXXIII.2.

³⁷ Demosth., *C. Phorm.* XXXIV.4.

³⁸ Demosth., *C. Pantaen.* XXXVII.1; *C. Nausim et Xenop.* XXXVIII.1.

³⁹ Demosth., *C. Zenoth.* XXXII.1.

clusive di un contenzioso alle quali è stata fatta allusione è riassunto nella frase *περὶ ὧν μὴ εἶναι δίκας*, il cui significato è rintracciabile nelle seguenti espressioni: *περὶ ὧν ἂν τις ἀφῆ καὶ ἀπαλλάξῃ, μὴ δικάζεσθαι*⁴⁰, *ὧν ἂν ἄπαξ γένηται δίκη, μηκέτ' ἐξεῖναι δικάζεσθαι*⁴¹, *ὧν ἂν ἀφῆ καὶ ἀπαλλάξῃ τις, μηκέτι τὰς δίκας εἶναι*⁴². Nella legge relativa alle azioni contro i tutori troviamo la clausola *ἔάν μὴ πέντ' ἐτῶν δικάσονται, μηκέτ' εἶναι δίκην*⁴³. In altre leggi che contengono eccezioni troviamo *καὶ δίκη ... μὴ ἔστω ... μηδὲ ἀρχὴ εἰσαγέτω περὶ τούτου μηδεμία*⁴⁴, e *μὴ εἰσαγείναι περὶ τούτων εἰς τὸ δικάσθηριον μηδ' ἐπιψηφίζειν τῶν ἀρχόντων μηδένα, μηδὲ κατηγορεῖν ἐόντων, ἃ οὐκ ἐῶσιν οἱ νόμοι*⁴⁵. Da questi passi si potrebbe essere indotti a concludere che in generale le leggi non prescrivessero la forma che doveva essere impiegata nell'atto di esperire un'eccezione⁴⁶. I decreti che regolavano le eccezioni conclusive contenevano solamente formule come *μὴ ἔστων δίκαι, μὴ δικάζεσθων, μὴ ἐξεστω δικάζεσθαι, μὴ ἀρχὴ εἰσαγέτω* e simili, singolarmente o in varie combinazioni. Le eccezioni che portano a decreti provvisori sembrano essere contemplate nella clausola *ἔάν δὲ τις παρὰ ταῦτα δικάζηται, μὴ εἰσαγώγιμον ἔστω ἢ δίκη*, nella chiusa della legge che prevedeva una procedura speciale⁴⁷. Non c'è motivo per presumere l'esistenza di un principio generale legalmente stabilito che definisse l'applicazione della *diamartyria* e della *paragraphe* ed è improbabile presupporlo. Di conseguenza sembra presumibile che le modalità in cui intraprendere un'istanza speciale fossero prescritte solo in casi eccezionali e che la netta

⁴⁰ Demosth., *C. Nausim et Xenop.* XXXVIII.5.

⁴¹ Demosth., *Pro Phorm.* XXXVI.25.

⁴² Demosth., *C. Pantaen.* XXXVII.19.

⁴³ Demosth., *C. Nausim et Xenop.* XXXVIII.18.

⁴⁴ Demosth., *C. Lacr.* XXXV.51. L'autenticità di questa legge, come degli altri documenti presenti nell'orazione, è stata messa in dubbio, ma ci sono validi motivi per accettarla come genuina. Cfr. BLASS, 1893, p. 562 nt. 4.

⁴⁵ Demosth., *In Timocr.* XXIV.54. Questa legge è stata considerata spuria, ma è probabilmente autentica. Cfr. WEIL, 1886, p. 67 s.

⁴⁶ L'eccezione relativa alla legge di Archino era senza dubbio resa necessaria dalle circostanze della sua approvazione. Cfr. *supra*, p. 141.

⁴⁷ Si confronti la clausola contenuta nella legge di Alessandria relativa alle azioni per spergiuo (*P. Hal.* 1.36 ss.: *τῶι δὲ παρὰ τὰ γεγραμμένα ποιοῦντι μὴ εἰσαγώγιμον ἢ δίκη ἔστω*). Dalle citazioni presentate in precedenza si è visto che nel dettato delle leggi vi è la tendenza a usare *μὴ ἔστω δίκη* dove l'eccezione ha come obiettivo un decreto di effetto meramente provvisorio. Tuttavia, a nella redazione di una *paragraphe* la frase *μὴ εἰσαγώγιμον εἶναι ἢ δίκη* era apparentemente utilizzata per entrambi i tipi di eccezioni (vd. Demosth., *C. Zenoth.* XXXII.1, 24; *Pro Phorm.* XXXVI.24; *In Panten.* XXXVII.1, 17; *In Nicom et Xenop.* XXXVIII.1, 3; *C. Steph. I* XLV.5, 40, 76, 81; ps. Demosth., *C. Apat.* XXXIII.3; *C. Lacr.* XXXV.45; *C. Phorm.* XXXIV.43). Ciò era ovviamente dovuto alla formulazione proibitoria della legge che sarebbe state fuori luogo in un'arringa.

distinzione che abbiamo notato nella pratica fosse dovuta a considerazioni di convenienza ed efficienza: rimane da stabilire quali fossero più precisamente.

Dal momento che la *paragraphe* era la risposta a una querela specifica, essa bloccava l'azione solamente nel singolo procedimento in cui era invocata, come si può inferire dalla forma che il ricorso a questa assumeva. Esplicitamente si dice solo che la causa è inammissibile (τὴν δίκην μὴ εἰσαγωγίμων εἶναι)⁴⁸. Di conseguenza la decisione giudiziale cui questa portava interessava solo la querela in questione e non bloccava altre azioni da parte di terzi, né della stessa controparte in altra circostanza o in forma diversa senza che si dovesse stabilire che l'eccezione invocata si applicasse anche alla nuova azione. Quest'ultima avrebbe ovviamente implicato un'altra *paragraphe* fondata sulla nuova querela. Risulta immediatamente chiaro che tale forma di azione speciale era difficilmente praticabile nel caso di una *diadikasia klerou*, dove spesso c'erano più soggetti che fondavano le proprie pretese su motivi diversi; infatti, l'esito favorevole di una *paragraphe* contro una delle parti in causa non pregiudicava in alcun modo le pretese delle altre né bloccava future contese con altre controparti. Ma la *diamartyria* non era soggetta a tali limitazioni e di conseguenza forniva un mezzo utile a stabilire legalmente un titolo imprescrittibile e perciò efficace nel bloccare tutte le altre pretese. Un figlio o una figlia il cui diritto all'eredità paterna veniva contestato potevano quindi opporsi a tutti gli eventuali pretendenti con una singola *diamartyria* che non attaccava specificamente il merito di una particolare rivendicazione ma opponeva un'eccezione generale a tutte le rivendicazioni affermando che la proprietà non era «rivendicabile per legge», per via della presenza di figli o figlie legittimi (μὴ ἐπίδικον εἶναι τὸν κλῆρον τὸν τοῦ δεῖνος, ὄντων αὐτῶ παίδων γνησίων)⁴⁹. La *diamartyria* ha l'indubbio vantaggio di portare all'esame di un tribunale unitariamente le pretese di figli e figlie, dando così vita a un merito ben definito che sarebbe stato esaminato di per sé e non inficiato da argomenti e testimonianze inerenti altre pretese⁵⁰. È chiaro che quando il tribunale con un suo verdetto confermava la versione del testimone, e cioè che egli «dava giusta testimonianza»⁵¹, stabiliva un titolo legale tale da bloccare

⁴⁸ Cfr. *supra*, p. 145 e la nota precedente.

⁴⁹ Sembra che l'opinione prevalente sia quella secondo cui gli eredi testamentari non fossero ammessi al privilegio della *diamartyria* (MEIER, SCHÖMANN, LIPSUS, 1883-1887, p. 606 nt. 328; WYSE, 1904, p. 234). basandosi sull'assunto per cui il diritto alla *diamartyria* fosse inseparabile da quello dell'*embateusis*, che non è, secondo l'opinione di chi scrive, adeguatamente provato dalla documentazione disponibile.

⁵⁰ Tale tendenza a confondere la *diamartyria* con una *diadikasia kleron* è lamentato in ps. Demosth., *C. Macart.* XLIII, specialmente 7 s.

⁵¹ Cfr. l'*antigraphé* in una *dike pseudamartyrion* in Demosth., *In Steph.* I XLV.46.

nei fatti non soltanto altre pretese a presente, ma anche quelle che potevano essere avanzate in futuro.

Si può obiettare che una *paragraphe* per mantenere un titolo avrebbe potuto essere esperita con le parole $\mu\eta\ \acute{\epsilon}\pi\acute{\iota}\delta\acute{\iota}\kappa\omicron\nu\ \epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota$. Si potrebbe pensare, ma non vi sono prove che l'espressione sia questa, poiché si ritrova sempre la formula $\mu\eta\ \epsilon\acute{\iota}\sigma\alpha\gamma\acute{\omega}\gamma\iota\mu\omicron\nu\ \epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota$ ⁵². Se consideriamo che la *paragraphe* era in origine sostanzialmente un'opposizione a una specifica querela, all'inizio probabilmente inclusa nel documento stesso⁵³, siamo portati a concludere che $\mu\eta\ \epsilon\acute{\iota}\sigma\alpha\gamma\acute{\omega}\gamma\iota\mu\omicron\nu\ \epsilon\acute{\iota}\nu\alpha\iota$ sia diventata una formula fissa. E se anche fosse stato permesso cambiare questa formula, una *paragraphe* sarebbe stata comunque pur sempre limitata nei suoi effetti immediati alla particolare rivendicazione contro la quale era stata esperita, mentre contro le altre pretese avrebbe avuto solamente il valore di un precedente, rendendo quindi necessaria una gravosa moltiplicazione delle fasi legali, come è stato osservato⁵⁴. Sulla base di queste considerazioni e osservando che non abbiamo esempi di *paragraphe* in un caso inerente un'eredità possiamo concludere che in quel contesto legale si facesse sempre ricorso a una *diamartyria*. Non ci sono prove sulla base delle quali si possa affermare che tutto ciò fosse il risultato di un preciso dettato di legge⁵⁵. In alcune *diadikasiai*, infatti, non vi sono propriamente un attore e un convenuto e quindi non ci sarebbero potuti essere più terzi che avanzano pretese diverse⁵⁶. È chiaro che anche in questi casi la *paragraphe* non poteva essere esperita agevolmente e se venivano esperite istanze speciali simile atto doveva avvenire mediante *diamartyria*.

Proprio sotto questi aspetti troviamo la differenza sostanziale tra *diamartyria* e *paragraphe*: il funzionamento nella pratica e gli effetti conseguenti all'esperimento dell'una invece che dell'altra. tale considerazione ne determinava la scelta in un dato tipo di caso e perciò nel IV secolo sorse la netta divergenza cui dobbiamo ora porre attenzione. Nell'esperire un'eccezione con

⁵² Cfr. *supra*, p. 146 nt. 47.

⁵³ Cfr. *supra*, p. 140.

⁵⁴ Cfr. *supra*, p. 146-147.

⁵⁵ Le prove giustificano poco l'affermazione radicale di Leisi (1908, p. 29) sulla scorta di Beauchet (1897, III, p. 596 nt. 2) secondo cui la *paragraphe* fosse inammissibile nei casi di eredità: si tratta di un assunto basato solamente sul fatto che non abbiamo attestazioni. Lipsius (1905-1915, p. 849 nt. 12), che rifiuta la tesi di Leisi, è tuttavia piuttosto generico: «gerade für Erbstreitigkeiten empfahl sich die Diamartyrie durch das bei ihr mögliche abgekürzte Verfahren; wenn wir für sie in unseren Quellen Paragraphe nicht in Anwendung gebracht finden, möchte ich daraus noch nicht mit Leisi folgern, dass sie in ihnen gar nicht zulässig gewesen sei». Evidentemente, né Leisi né Lipsius hanno preso in considerazione le difficoltà che sarebbero sorte dall'impiego della *paragraphe* in casi come questi.

⁵⁶ Vi erano notoriamente le *diadikasiai epiklerou, epitropes, hierosynes, geron*. Cfr. LIPSIVS, 1905-1915, p. 463 s.

effetto puramente provvisorio o anche solo allo scopo di ottenere un blocco del processo civile ordinario, dove in generale il diritto di azione era consentito all'individuo, poteva bastare una *paragraphe*, che era solitamente preferita alla *diamartyria* poiché era più semplice e comportava meno rischi, dando al convenuto di turno il diritto di rivolgersi per primo ai giurati. Ma nei tipi di contenzioso ove il diritto all'azione non era limitato al singolo la *diamartyria* poteva essere impiegata come un efficace mezzo per stabilire legalmente un titolo o un fatto di merito che costituiva un'opposizione decisiva all'azione esperita.

Non sembrano esserci dubbi che questa distinzione sia stata strettamente rispettata all'epoca di Demostene poiché non è nota nessuna eccezione⁵⁷. Precedentemente conosciamo due casi di *diamartyria* nei processi civili ordinari, ma nessuno può essere considerato come prova di un allontanamento dalla prassi successiva. Uno di questi è l'unico esempio noto di *diamartyria* da parte di un querelante. Dal momento che costui non aveva scelta, ma era costretto alla *diamartyria* a prescindere dalla natura della sua azione, è ovvio che la distinzione appena descritta non si applica a simile contesto⁵⁸. E nell'altro caso il fatto che il magistrato non tenga conto della *diamartyria* del convenuto e permetta al querelante di procedere nuovamente con la medesima causa, senza agire prima contro il testimone del convenuto, suggerisce che nella *diamartyria* ci dovesse essere stata qualche irregolarità⁵⁹.

3. Ammissibilità nelle azioni pubbliche. La legge di Archino.

Le conclusioni precedenti e le testimonianze su cui sono fondate si riferiscono sempre a cause civili. L'ammissibilità di azioni speciali nelle azioni pubbliche non è stata provata. Fino a pochi anni orsono era data per scontata, apparentemente solo sulla base di motivi aprioristici⁶⁰. Nel suo ultimo intervento, tuttavia, Lipsius dubita che le due forme di azione fossero ammissibili nelle azioni pubbliche pur sempre solo sulla base dell'assenza di una prova convincente⁶¹.

⁵⁷ Cfr. *supra*, p. 143.

⁵⁸ Lys., *In Pancl.* XXIII.13-14. Questo aspetto del caso sfugge apparentemente a Lipsius (1905-1915, p. 849 nt. 12).

⁵⁹ Isocr., *In Callim.* XVIII.11-12. Il linguaggio dell'oratore suggerisce, senza dubbio non intenzionalmente, una connivenza con il magistrato in un atto improprio (cfr. 12: *πείσσας δὲ τὴν ἀρχὴν*), ma i dettagli del caso non sono chiari e non conosciamo i motivi sui quali si fondava la decisione. Chiaramente errata è l'analisi del caso di Lipsius (MEIER, SCHÖMANN, LIPSIUS, 1883-1887, p. 844 nt. 221; 1905-1915, p. 857 nt. 41), mentre l'ipotesi di Heffter (1822, p. 353 nt. 13), che egli rifiuta, è corretta.

⁶⁰ PLATNER, 1824, p. 138 s.; GLOTZ, 1900-1918, p. 324; MEIER, SCHÖMANN, LIPSIUS, 1883-1887, p. 811; KENNEDY, 1894, p. 379.

⁶¹ 1905-1915, p. 858.

Non ci sono allusioni all'utilizzo della *paragraphe* se non nelle azioni private e sembrerebbe che la mancanza di sistematiche e complete registrazioni giudiziarie⁶² debba avere reso questo tipo di azione inefficace per bloccare definitivamente una qualunque causa pubblica⁶³. Nella maggioranza dei casi però il convenuto sarebbe stato ben lieto di bloccare una specifica azione, atto per il quale sarebbe bastata una *paragraphe*. Certamente né i limiti della *paragraphe* né il fatto che non se ne abbiano attestazioni del suo impiego nelle cause pubbliche ci autorizzano a negare la sua ammissibilità. Comunque, se l'analisi qui proposta circa la legislazione mediante la quale l'amnistia era applicata e resa efficace sotto l'arcontato di Euclide è corretta, una prova più convincente può essere ritrovata nella legge di Archino e nelle attestazioni di alcuni contenziosi che coinvolgevano l'amnistia.

Kennedy si spinge al punto di affermare che la *paragraphe* fu istituita per la prima volta nell'interesse di coloro che erano perseguiti per reati pubblici precedenti e che il suo impiego in una causa civile era un'estensione delle sue funzioni originali⁶⁴. Questa idea risale a Platner, il quale, senza distinguere tra azioni pubbliche e azioni private, spiega la *paragraphe* come una misura intesa a stabilire e definire con una decisione del tribunale l'applicazione dettagliata dell'amnistia, la quale, nel suo dettato dispositivo, era necessariamente generale⁶⁵. Ma è singolare che Platner non rilevi la circostanza sorprendente per cui in nessuno dei casi da lui citati per stabilire la presenza di questo fine si faccia uso della *paragraphe*. Non vi è una sola azione pubblica nella quale l'amnistia fosse un argomento presentato in tribunale attraverso un'istanza speciale e l'unico esempio di una *paragraphe* si trova in un processo privato per danni. Se la legge di Archino fosse stata approvata al fine di assicurare lo scudo dell'amnistia a colpevoli di reati politici, per quale motivo non fu invocata da Andocide⁶⁶, da Agorato⁶⁷, da Filone⁶⁸, da quanti furono accusati in sede di *dokimasia* di complicità con i Trenta⁶⁹? Per quale motivo tutti questi con-

⁶² Bonner (1905, p. 60) presenta prove che tendono a mostrare come le registrazioni delle decisioni giudiziarie non fossero affatto complete o adeguate.

⁶³ Se una registrazione ufficiale delle cause e dei verdetti non poteva essere prodotta, sarebbe stata necessaria una seconda *paragraphe* per mostrare che l'eccezione avanzata precedentemente e sostenuta in tribunale era tale da costituire un atto di opposizione all'azione in questione.

⁶⁴ 1894, p. 379.

⁶⁵ 1824, p. 138 s., specialmente p. 149-158.

⁶⁶ *De Myst.* I.81-89, ove Andocide presenta un'elaborata argomentazione fondata sull'amnistia.

⁶⁷ *Lys., In Agor.* XIII. Per i dettagli di questo caso, cfr. *supra*, p. 141-142 nt. 9.

⁶⁸ Per la *endeixis* contro Filone e la natura della sua difesa, cfr. Isocr., *In Callim.* XVIII.22. Che Filone non ricorra a una *paragraphe* si ricava dalle parole con cui inizia l'orazione.

⁶⁹ *Lys., Pro Mant.* XVI; *Δήμ. καταλ. ἀπολ.* XXV; *Περὶ τῆς Εὐάνδρ. δοκ.* XXVI; *In Phil.* XXXI. Nella XXV orazione il caso è discusso di fronte a una corte d'appello.

venuti avrebbero fatto assegnamento soprattutto sull'amnistia, dimenticando di avere a propria disposizione i vantaggi della *paragraphe*? Si è costretti a concludere che l'azione era ammissibile solamente nelle azioni private e non nelle cause pubbliche o nella *dokimasia*. Se a prima vista questa idea può sembrare sorprendente, un'attenta analisi dell'amnistia e delle disposizioni legislative che l'accompagnano mostrerà che non è infondata. Poiché si vedrà che la *paragraphe* non è solamente una salvaguardia legale dell'amnistia, come sembrano pensare Platner e altri, bensì un atto transitorio in una sequenza di provvedimenti legali con cui l'amnistia era confermata e la sua precisa applicazione definita.

L'amnistia, come stabilito dalla commissione inviata da Sparta e approvata da entrambe le fazioni, conteneva la disposizione generale τῶν δὲ παρεληλυθότων μηδενὶ πρὸς μηδένα μνησικακεῖν ἐξεῖναι, πλὴν πρὸς τοὺς τριάκοντα, κτλ.⁷⁰. Nel passaggio successivo, e cioè quando ebbe inizio il lavoro per stabilire un sistema di governo, si rese necessario creare una definita e specifica applicazione del principio generale previsto dall'amnistia. Dopo che la *boule* e i 500 nomoteti esaminarono separatamente le leggi proposte e stabilirono quelle che erano state approvate per essere debitamente iscritte, in accordo con la risoluzione di Tisameno, fu approvato un certo numero di principi generali per regolare l'amministrazione delle leggi e prevenirne l'abuso⁷¹. Una di queste confermava e applicava il principio dell'amnistia nel modo seguente: τὰς δὲ δίκας καὶ τὰς διαίτας κυρίας εἶναι, ὅποσαι ἐν δημοκρατουμένη τῇ πόλει ἐγένοντο. Τοῖς δὲ νόμοις χρῆσθαι ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος. Fortunatamente Andocide riporta in termini chiari quello che era indubbiamente l'obiettivo che gli Ateniesi affidavano a questa legge nel periodo immediatamente successivo alla sua approvazione: τὰς μὲν δίκας, ᾧ ἄνδρες, καὶ τὰς διαίτας ἐποιήσατε κυρίας εἶναι, ὅποσαι ἐν δημοκρατουμένη <τῇ> πόλει ἐγένοντο, ὅπως μήτε χρεῶν ἀποκοπαὶ εἶεν μήτε δίκαι ἀνάδικοι γίγνοντο, ἀλλὰ τῶν ἰδίων συμβολαίων αἱ πράξεις εἶεν τῶν δὲ δημοσίων <ἐφ'> ὅποσοις ἢ γραφαί εἰσιν ἢ φάσεις ἢ ἐνδείξεις ἢ ἀπαγωγαί, τούτων ἔνεκα τοῖς νόμοις ἐψηφίσασθε χρῆσθαι ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος⁷². Siamo di fronte a una sorprendente distinzione tra causa privata e azione pubblica. Le leggi che regolano le azioni pubbliche e i procedimenti per reati politici non erano retroattive; esse non dovevano tenere in alcun conto qualunque atto compiuto prima dell'arcontato di Euclide (τοῖς δὲ νόμοις χρῆσθαι ἀπ' Εὐκλείδου ἄρχοντος)⁷³. Si intendeva perciò che l'amni-

⁷⁰ Aristot., *Ath. pol.* 39, 6; cfr. Xenoph., *Hell.* 2.4.38 s.; And. *De Myst.* I.81 s.

⁷¹ And., *De Myst.* I.82 s.; specialmente 87.

⁷² And., *De Myst.* I.88.

⁷³ And., *De Myst.* I.89.

stia procurasse una piena e completa immunità per tutti i reati precedenti la restaurazione e non solo per quelli legati ai Trenta⁷⁴. L'impossibilità di estendere tale norma ai processi privati era evidente; avrebbe reso nulli o non validi allo stesso tempo tutti i titoli di proprietà e avrebbe provocato una sequela infinita di liti giudiziarie. Perciò nella legge era espressamente affermato che tutte le decisioni dei tribunali o degli arbitri emesse sotto la democrazia dovevano essere ritenute valide. A prima vista questa clausola sembra trattare allo stesso modo le sentenze nelle azioni pubbliche e in quelle private e non contenere alcun cenno alla distinzione fatta da Andocide, poiché *dikas* che qui andrà inteso come «decisioni del tribunale» non escluderebbe certamente i verdetti resi nelle cause pubbliche. Ma bisogna ricordare che poco prima della caduta di Atene, in accordo con la risoluzione di Patroclide, tutte le sentenze e le condanne emesse dai tribunali, salvo poche specifiche, erano state espressamente abrogate e revocate e ogni registrazione di tali sentenze distrutta e che inoltre tutte le cause pendenti in relazione all'esame dell'operato dei magistrati erano state cassate⁷⁵. Di conseguenza la legge che Andocide cita aveva precisamente l'effetto che egli descrive. Tutte le decisioni dei tribunali rese sotto la democrazia inerenti cause private erano confermate, mentre le fedine penali tornavano immacolate relativamente ai procedimenti pubblici.

In primo luogo, apparentemente, questo era il senso dell'amnistia per cui i diritti di proprietà esistenti prima della rivoluzione dovessero essere ristabiliti⁷⁶. Ma, come Platner osserva, questa non era una questione semplice⁷⁷, poiché nel corso delle confische perpetrate dai Trenta proprietà considerevoli erano state dissipate o erano passate nelle mani di privati cittadini. Chiaramente la legge citata, mentre proibiva che le azioni pubbliche si fondassero su circostanze precedenti l'amnistia, lasciava aperta la porta alle liti private. La clausola che confermava le decisioni dei tribunali poteva anche avere spinto le persone danneggiate a cercare riparazione con questi mezzi. Di conseguenza si sarebbero dovuti celebrare molti processi che violavano lo spirito liberale e generoso dell'amnistia così come intesa dai capi della restaurata democrazia⁷⁸, facendo così il gioco della professione del sicofante⁷⁹. Per tenere a freno questi ultimi e preservare lo spirito dell'amnistia nel senso più pieno, Archino pro-

⁷⁴ Andocide afferma chiaramente ciò e vi insiste ripetutamente descrivendo i diversi provvedimenti (e.g. *De Myst.* I.82: τῶν νόμων ... πολλοὺς ὄντας οἷς πολλοὶ τῶν πολιτῶν ἔνοχοι ἦσαν τῶν πρότερον ἔνεκα γενομένων; 86: πολλοῖς τῶν πολιτῶν εἶεν συμφοραί, τοὺς μὲν κατὰ νόμους, τοῖς δὲ κατὰ ψηφίσματα πρότερον γενομένα).

⁷⁵ And., *De Myst.* I.73-80. Cfr. BUSOLT, 1897, p. 1626-1627.

⁷⁶ Xenoph., *Hell.* 2.4.38: ἀπιέναι δὲ ἐπὶ τὰ ἑαυτῶν ἕκαστον; cfr. la nota di UNDERHILL, 1900, *ad loc.*

⁷⁷ PLATNER, 1824, p. 151 s.

⁷⁸ Isocr., *In Callim.* XVIII.23 s.

⁷⁹ Isocr., *In Callim.* XVIII.2.

pose e il *demos* approvò questa legge che permetteva ai convenuti di esperire un'azione che bloccasse ogni processo civile in contravvenzione all'amnistia. Che questo fosse lo scopo della sua approvazione e che fosse stata concepita per essere applicata solamente alle cause civili è suggerito pure da altre considerazioni ancora oltre a quelle già esposte in precedenza. In primo luogo, il dettato della legge può essere adeguatamente inteso soltanto supponendo che essa fosse stata concepita per essere applicata solo al processo civile. La sanzione dell'*epobelia* rappresenta già di per sé una seria obiezione all'idea per cui la legge comprendesse le azioni pubbliche alla stregua di quelle private⁸⁰, e la clausola ἄν τις δικάζηται παρὰ τοὺς ὄρκους, che definisce lo scopo della sua promulgazione, limita espressamente la sua applicazione alle cause civili se intendiamo *dikazetai* nel suo senso normale e proprio⁸¹. Inoltre, Archino fu il più entusiasta proponente dell'amnistia, il personaggio più intransigente tra coloro che chiedevano che tanto lo spirito quanto la lettera dell'accordo fossero scrupolosamente osservati. Fu lui che trattenne molti della sua fazione in città dal fuggire a Eleusi per il panico del primo momento e che in seguito si oppose con successo al tentativo di allargare la maggioranza dei democratici radicali con la creazione di nuovi cittadini⁸²; fu lui a portare di fronte alla *boule* un uomo che aveva infranto l'amnistia e a persuadere i buleuti a metterlo a morte sommariamente senza processo, per dare un esempio agli altri⁸³. Dobbiamo quindi credere che Archino avesse proposto per coloro che cercavano di intraprendere processi politici una pena così leggera come quella prevista da questa legge, o nel caso dell'uomo messo a morte, quasi di sua mano, che aveva tentato di violare l'amnistia, potesse dirsi soddisfatto di mulinare con una semplice *epobelia* costui che apparteneva a una classe di cittadini che egli detestava con tutto il suo cuore? Pare difficile da credersi. Siamo

⁸⁰ L'*epobelia* è attestata solamente in relazione ad azioni private (LIPSIUS, 1905-1915, p. 937). Certamente, non vi sarebbe stata una simile prescrizione in questo contesto se la *paragraphe* fosse stata applicabile alle azioni pubbliche come a quelle private. Si tratta di un'obiezione definitiva alla tesi di Kennedy (cfr. *supra*, p. 150) secondo cui la legge di Archino in origine contemplava soltanto le azioni pubbliche.

⁸¹ Che *dikazetai* propriamente si riferisca a una causa privata è chiaramente espresso in Demosth., *In Mid.* XXI.26; *In Androt.* XXII.27; Lys., *De caede Eratosth.* I.44; XIII.65; ps. Andoc., *In Alc.* IV.35. Inoltre, negli oratori il significato esatto del termine è osservato con scrupolosa raffinatezza così da precludere efficacemente ogni possibilità di interpretarlo in maniera imprecisa in un provvedimento legale. Chi scrive non è riuscito a trovare un solo esempio del suo uso che potrebbe giustificare l'inclusione delle azioni pubbliche in questo contesto. Le sole eccezioni in questo uso limitato rilevate poc' anzi consistono in pochi esempi ove il verbo è impiegato in senso metaforico e la metafora parrebbe essere stata tratta dall'ambito delle liti civili (cfr. ps. Demosth., *De Halon.* VII.8; *In Neaer.* LIX.115; Demosth., *In Timocr.* XXIV.121).

⁸² Aristot., *Ath. pol.* 40.1-2.

⁸³ Aristot., *Ath. pol.* 40.2.

costretti a concludere che la legge non fosse finalizzata all'applicazione nelle azioni pubbliche, che erano adeguatamente regolate dai provvedimenti citati da Andocide, ma integrasse quei provvedimenti e avesse come unico scopo quello di impedire le attività dei sicofanti e scoraggiare l'abuso nel ricorso alle cause civili, molte delle quali erano pericolosamente intraprese in violazione dell'amnistia. L'influenza che l'opinione pubblica esercitava sui magistrati incaricati di ricevere le querele parve rivelarsi una sufficiente salvaguardia per quanti erano accusati in azioni pubbliche per motivi politici⁸⁴, salvo in casi come quello del delatore Agorato⁸⁵. Comunque un'ulteriore misura ostativa all'uso dei tribunali come mezzi per dare soddisfazione a vecchi rancori politici fu costituita dall'imposizione per i magistrati di prestare giuramento in base al quale non avrebbero accolto nessuna azione o atto d'accusa per atti commessi prima dell'arcontato di Euclide, eccetto nel caso degli esuli⁸⁶.

Date queste conclusioni e la circostanza per cui non conosciamo casi di *paragraphe* in alcuna causa pubblica, chi scrive è incline a credere che questa fosse impiegata solamente nelle azioni private. Riguardo alla *diamartyria* il problema è più complicato poiché ci confrontiamo con una carenza di testimonianze che rende impossibile conclusioni precise. La *diamartyria* avrebbe potuto essere stata più adatta alle azioni pubbliche rispetto alla *paragraphe*⁸⁷, e pure il fatto che implicasse l'*epobelia*, a differenza della *paragraphe*, non consente alcuna conclusione⁸⁸. Per di più le testimonianze circa la sua ammis-

⁸⁴ L'*endeixis* contro Filone apparentemente non era stata ammessa in tribunale (Isocr., *In Callim.* XVIII.22). Nel 382 un tentativo di impedire a Evandro di diventare arconte fondato sulla sua appartenenza ai Trenta non ebbe successo (Lys., *Περὶ τῆς Εὐάνδρου*. δοκ. XXVI; cfr. JEBB, 1893, p. 238). Nel caso di Andocide può essere notato che, poiché egli fu accusato semplicemente di empietà per essere entrato nel tempio di Eleusi (JEBB, 1893, p. 112-113), la relazione tra l'accusa e i suoi precedenti reati può non essere stata così evidente da giustificare il rigetto da parte del magistrato. Pochi sono i dubbi sul farore dell'opinione pubblica verso il convenuto (JEBB, 1893, p. 114-115).

⁸⁵ Ci sono motivi per credere che gli Undici favorirono l'accusa quando permisero un'*apagoge* e solleccarono l'inserimento delle parole ἐπ'αὐτοφώρῳ nell'accusa (Lys., *In Agor.* XIII.85 s.), poiché a norma di legge questo tipo di accusa non poteva avere luogo in quella circostanza.

⁸⁶ Andocide (*De Myst.* I.91) afferma che dopo la restaurazione la bulè includeva sempre nel suo giuramento la seguente clausola: καὶ οὐ δέξομαι ἔνδειξιν οὐδὲ ἀπαγωγὴν ἔνεκα τῶν πρότερον γεγενημένων πλὴν τῶν φυγόντων. Sembra perciò probabile che un simile obbligo fosse richiesto anche a ogni magistrato che riceveva azioni pubbliche. L'eccezione πλὴν τῶν φυγόντων sostiene l'ipotesi avanzata da chi scrive secondo cui la legge che questo giuramento intendeva confermare era in stretta relazione con la risoluzione proposta da Patroclide (*Andoc.*, *De Myst.* I.78; cfr. *supra*, p. 152).

⁸⁷ Poiché poteva essere espressa in modo tale da rendere l'esatto motivo dell'eccezione una «fattispecie da registrare», che poteva essere facilmente ripresentata al tribunale soltanto per produrre il testimone originale (cfr. *supra*, p. 146).

⁸⁸ Nella *diamartyria* l'*epobelia* sarebbe stata calcolata sulla sanzione proposta nella *dike pseudomartyrion*, che era una causa privata.

sibilità sono di carattere assai dubbio⁸⁹, e rimane il fatto che non abbiamo attestazioni di una *diamartyria* in un'azione pubblica. Dove la documentazione è così scarsa, sarebbe incauto proporre qualunque soluzione, ma si potrebbe ritenere che la pratica di interporre istanze speciali nascesse e si sviluppasse solamente in relazioni a contenziosi civili, senza mai estendersi alle azioni pubbliche. Le informazioni pervenute circa lo sviluppo legislativo successivo alla restaurazione e al riguardo degli aspetti procedurali successivi spingono a questa conclusione.

Abbreviazioni

P. Hal. 1: Dikaiomata. Auszüge aus Alexandrinischen Gesetzen und Verordnungen in einem Papyrus des philologischen Seminars der Universität Halle mit einem Anhang weiterer Papyri derselben Sammlung, cur. Graeca Halensis, Berlin, 1913.

Bibliografia

- BEAUCHET, 1897: L. BEAUCHET, *Histoire du droit privé athénien*, Paris, 1897.
- BLASS, 1893: F. BLASS, *Attische Beredsamkeit*, III.1, Leipzig, 1893.
- BONNER, 1905: R. BONNER, *Evidence in Athenian Courts*, Chicago, 1905.
- BUSOLT, 1897: G. BUSOLT, *Griechische Geschichte*, III, Gotha, 1897.
- CALHOUN, 1916: G. CALHOUN, *Episkepsis and the dike pseudomartyrion*, in «Classical Philology», XI, 1916, p. 365-394.
- DARESTE, 1875: R. DARESTE, *Les plaidoyers civils de Demosthène*, Paris, 1875.
- GLOTZ, 1900-1918: G. GLOTZ, *Paragraphe*, in *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*, IV, cur. C. Daremberg, E. Saglio, Paris, 1900-1918, p. 323-325.
- HEFFTER, 1822: A. HEFFTER, *Die athenäische Gerichtsverfassung*, Köln, 1822.
- JEBB, 1893: R. JEBB, *The Attic Orators from Antiphon to Isaeus*, I, London, 1893.
- KENNEDY, 1894: C. KENNEDY, *The Orations of Demosthenes*, London, 1894.
- LEISI, 1908: E. LEISI, *Der Zeuge im attischen Recht*, Frauenfeld, 1908.
- LIPSIUS, 1905-1915: J.H. LIPSIUS, *Der attische Recht und Rechtsverfahren*, Hildesheim, 1905-1915.

⁸⁹ Questa testimonianza è discussa da Lipsius in MEIER, SCHÖMANN, LIPSIUS, 1883-1887, p. 841 nt. 212, e con conclusioni completamente differenti in LIPSIUS, 1905-1915, p. 858, che lo scrivente è propenso ad accettare.

MEIER, SCHÖMANN, LIPSIUS, 1883-1887: M.H.E. MEIER, G.F. SCHÖMANN, J.H. LIPSIUS, *Der attische Prozess*, Berlin, 1883-1887.

PLATNER, 1824: E. PLATNER, *Der Prozess und die Klagen bei den Attikern*, I, Darmstadt, 1824.

UNDERHILL, 1900: G.W. UNDERHILL, *A Commentary with Introduction and Appendix on the Hellenica of Xenophon*, Oxford, 1900.

WEIL, 1886: H. WEIL, *Les plaidoyers politiques de Démosthène*, II, Paris, 1886.

WILAMOWITZ, 1893: U. WILAMOWITZ, *Aristoteles und Athens*, Berlin, 1893.

WYSE, 1904: W. WYSE, *The Speeches of Isaeus*, Cambridge, 1904.

Per gli Autori

La «Rivista di Diritto Ellenico» è un periodico a cadenza annuale e si propone di costituire uno strumento agile e immediato per consentire la pubblicazione di contributi inerenti la Grecia classica di taglio peculiarmente giuridico, pur non tralasciando l'aspetto storico, culturale e antropologico. Saranno pubblicati articoli inediti, in italiano, inglese, francese, tedesco, olandese, spagnolo e greco moderno e, altresì, ristampati saggi di riconosciuto valore scientifico risalenti, in particolare maniera, ai due ultimi secoli trascorsi, in lingua originale o anche in traduzione italiana.

Al consueto formato cartaceo, sarà affiancata pure un'edizione digitale: presso il sito www.rivistadirittoellenico.it, sarà possibile la consultazione dei singoli contributi e delle ristampe, e saranno anche reperibili *rara* in formato «.pdf», aggiornamenti, notizie circa iniziative accademiche, sussidi bibliografici relativi al settore.

Gli articoli, le note, le recensioni e i libri da recensire potranno essere inviati a:

Pietro Cobetto Ghiggia
«Rivista di Diritto Ellenico»
Via Piazza, 5/4
10018 Pavone Canavese (TO)
(Italia)
p.cobettoghiggia@gmail.com

Ferdinando Zuccotti
«Rivista di Diritto Ellenico»
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza
Lungo Dora Siena 100 A
10153 Torino (Italia)
effegizeta@libero.it

e, in formato elettronico («.doc» e «.pdf»), all'indirizzo e-mail

info@rivistadirittoellenico.it

Riferimenti obbligatori in tutti gli articoli

1. Nome (Università, Dipartimento e/o centro ricerche), e-mail, recapito postale;
2. Titolo anche in inglese;
3. Riassunto, sia nella lingua prescelta sia in inglese, di circa 15 righe;
4. Parole chiave.

Criteri tipografici e bibliografici

Si veda l'apposita sezione in www.rivistadirittoellenico.it

Gli articoli pervenuti alla rivista saranno sottoposti all'esame di Revisori anonimi. Entro due mesi dal loro ricevimento, gli stessi elaboreranno un rapporto: qualora il loro giudizio complessivo non sia positivo, l'articolo verrà respinto; in caso contrario il rapporto, sempre in forma anonima, sarà inviato all'autore, se si ritengono necessarie modifiche. Sulla base delle osservazioni ricevute, l'autore rivedrà il testo e ne inoltrerà alla Redazione la versione emendata, che sarà nuovamente sottoposta all'esame degli stessi Revisori per l'approvazione finale.

For the Authors

The «Review of Hellenic Law» is a periodical published yearly that intends to develop a prompt medium for editing contributions, specifically juridical, about classical Greek antiquities, anyway without fail to consider historical, cultural and anthropological facets. It will publish inedited works in Italian, English, French, German, Dutch, Spanish or modern Greek, and reprint essays of universally acknowledged scientific value, dating back to the last two centuries, either in original language or translated into Italian.

Near to the paper edition, will be issued a digital edition: at www.rivistadirittoellenico.it will be entered the articles and reprints in consultation, and ever rara in «.pdf» format, upgrades, news about academician initiatives and bibliographical references.

Articles, short contributions, reviews, books to review should be sent to:

*Pietro Cobetto Ghiggia
«Rivista di Diritto Ellenico»
Via Piazza, 5/4
10018 Pavone Canavese (TO)
(Italia)
p.cobettoghiggia@gmail.com*

*Ferdinando Zuccotti
«Rivista di Diritto Ellenico»
Università degli Studi di Torino
Dipartimento di Giurisprudenza
Lungo Dora Siena 100 A
10153 Torino (Italia)
effegizeta@libero.it*

and, in eletronic version («.doc» and «.pdf»), to e-mail address

info@rivistadirittoellenico.it

Required references in all articles

- 1. Name (University, Department, Center of Searches), e-mail, permanent address;*
- 2. Title in English;*
- 3. English abstract of around 15 lines;*
- 4. Keywords.*

Typographical and Bibliographical customs.

See the special area at www.rivistadirittoellenico.it

The articles reached to the review will be submitted to anonymous Referees. Within two months from their reception, they will elaborate a report. In case their entire judgment is not positive, the contribution will be rejected; otherwise, if some tweaks are required, the report, clearly in anonymous form, will be sent to the author. On the basis of received remarks, the author will revise his article and forward its emended version to the Editorial Staff; that will be again submitted to the critical review of Referees themselves for the final approval.

Codice etico della «Rivista di Diritto Ellenico»

La «Rivista di Diritto Ellenico» è una pubblicazione scientifica con cadenza annuale, i cui articoli sono sottoposti in forma anonima al giudizio di specialisti dell'argomento (*peer reviewed*). Il suo codice etico segue le linee guida per le pubblicazioni elaborato da *COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors*. Tutte le parti coinvolte (direttori, redattori, specialisti valutatori, autori) conoscono e condividono i contenuti del codice stesso.

1. DIRETTORI, REDATTORI E COMITATO SCIENTIFICO

Decisioni sulla pubblicazione.

I Direttori della «Rivista di Diritto Ellenico» sono responsabili dell'approvazione degli articoli proposti per la pubblicazione. I Direttori, coadiuvati dai Redattori, prima dell'approvazione, si consultano con il Comitato scientifico e con specialisti dell'argomento al fine di procedere con criterio all'approvazione. I Direttori sono comunque responsabili in ultima istanza della decisione di pubblicare gli articoli sottoposti.

Correttezza.

I Direttori valutano i contributi proposti per la pubblicazione sulla «Rivista di Diritto Ellenico» in base al loro contenuto, senza alcuna discriminazione di origine etnica, genere, orientamento sessuale, religione, cittadinanza, orientamento politico degli autori. L'unica condizione è l'alta dignità scientifica del contributo e la sua originalità, nonché la pertinenza con gli argomenti di elezione della rivista stessa.

Riservatezza.

I Direttori, i Redattori e gli altri componenti del Comitato scientifico si impegnano a non rivelare informazioni sugli articoli proposti ad altre persone che non siano l'autore, i valutatori esterni e l'Editore.

Conflitto di interessi e divulgazione.

I Direttori, i Redattori e tutte le persone coinvolte nella costruzione della rivista si impegnano altresì a non adoperare i risultati degli articoli in proprie ricerche senza il preventivo consenso scritto dell'autore.

2. SPECIALISTI VALUTATORI

Contributo alla decisione editoriale.

Il giudizio in forma anonima di specialisti dell'argomento (*peer reviewed*) degli articoli proposti alla «Rivista di Diritto Ellenico» coadiuva i Direttori nella decisione circa la l'opportunità della loro pubblicazione. Esso inoltre può aiutare l'autore a migliorare il proprio contributo laddove necessario.

Rispetto dei tempi.

Lo specialista contattato che, presa visione del contributo, non si senta adeguato a

Ethical code of «Review of Hellenic Law»

The Review of Hellenic Law is a scientific publication on an annual basis, whose articles are submitted anonymously to the assessment of specialists in the matter (peer reviewed). Its ethical code follows the guidelines for publications elaborated by COPE: Best Practice Guidelines for Journal Editors. All parties involved (editors, editorial staff, assessors, authors) know and share the contents of the code itself.

1. EDITORS, EDITORIAL STAFF AND EDITORIAL BOARD

Judgments about the publication.

The editors of the «Review of Hellenic Law» are responsible for approving the articles proposed for publication. Before approval the editors, assisted by the editorial staff, consult with the scientific committee and with specialists in the subject in order to proceed with the approval. In any case, the editors ultimately are responsible for the decision as to the publication of the submitted articles.

Fairness.

The editors assess the articles submitted for publication in the «Review of Hellenic Law» on the basis of their content, without any discrimination by ethnic origin, gender, sexual orientation, religion, citizenship, political orientation of the authors. The only condition is the high value of the contribution and its originality, as well as its relevance to the topics covered by the Review itself.

Confidentiality.

The editors, the editorial staff and the other members of the scientific committee shall not disclose informations about the submitted papers to people other than the author, the external reviewer and the publisher.

Interests conflict and disclosure.

The editors, the editorial staff and all people involved in the making of the review shall not use the results of the papers in their own researches without the prior written consent of the author.

2. SPECIALISTS IN THE MATTER

Contribution to the editorial decision.

The anonymous peer-reviewers of the articles submitted to the «Review of Hellenic Law» assists the editors in deciding whether the publication is appropriate or not. Moreover, they can help the author to improve his or her paper if necessary.

Compliance with deadlines.

If the specialist contacted, having read the contribution, does not feel qualified to ex-

esprimere un giudizio ponderato o che non possa svolgere il proprio incarico nei tempi richiesti deve comunicare tempestivamente ai Direttori la sua rinuncia.

Riservatezza.

Ogni contributo sottoposto a specialisti della materia per un giudizio in forma anonima è riservato.

Imparzialità e indicazioni.

Il giudizio dev'essere imparziale, adeguatamente motivato (sia in senso positivo sia in senso negativo) ed espresso in maniera chiara (con indicazioni precise relative all'eventuale bibliografia trascurata o agli errori presenti). Non è ammessa alcuna forma di valutazione offensiva o immotivata.

Conflitto di interessi e divulgazione.

Le informazioni ricavate durante il processo di lettura dell'articolo dallo specialista incaricato di esprimere il proprio giudizio sono confidenziali e non possono essere usate per fini personali. I referee sono tenuti a non accettare in lettura articoli per i quali sussista un conflitto di interessi.

3. AUTORI

Originalità e plagio.

Gli autori sono tenuti a dichiarare che il loro contributo è originale in ogni sua parte e che tutti i precedenti lavori utilizzati sull'argomento sono adeguatamente citati e valorizzati. L'autore è tenuto a fornire la corretta indicazione delle fonti e dei contributi menzionati nell'articolo.

Paternità dell'opera.

La paternità dell'articolo dev'essere assegnata con chiarezza. Se altri studiosi hanno partecipato alle fasi della ricerca, il loro contributo deve essere esplicitamente riconosciuto. Per i lavori scritti a più mani, devono essere correttamente indicati i nomi dei coautori, che approvano la redazione finale del contributo ed esprimono il consenso per la pubblicazione.

Conflitto di interessi/e e divulgazione.

Gli autori sono tenuti a dichiarare che non sussistono conflitti di interessi/e che potrebbero avere condizionato i risultati o le interpretazioni proposte. Gli autori devono indicare gli eventuali Enti finanziatori della ricerca e/o del progetto che hanno reso possibile, parzialmente o integralmente, la ricerca di cui l'articolo è frutto.

press an informed opinion or is not able to carry out his or her duties within the required time-frame, he or she is to promptly inform the editors of his or her resignation.

Confidentiality.

Every contribution submitted to specialists in the matter for an anonymous assessment is confidential.

Fairness and indications.

The assessment must be impartial, well motivated (no matter if positive or negative) and clearly expressed (with precise indications of any possible gap in the bibliography and/or mistakes). No form of offensive or unjustified assessment shall be allowed.

Conflict of interest and disclosure.

The information obtained during the process of reading the article by the specialist in charge of reviewing is confidential and cannot be used for personal purposes. Referees are required not to read articles for which there is a conflict of interest.

3. AUTHORS

Originality and plagiarism.

Authors are required to declare that their article is original in all its part and all previous studies about the same topic are adequately cited. They are required to provide proper indications of the sources and contributions cited in their articles.

Authorship.

Authorship of the article must be clearly identified. If other scholars have participated in the research phases, their contribution must be explicitly recognised. As for works written by several co-authors, each of them shall approve the final drafting of the contribution and express his or her consent for publication. The name of each of the co-authors must correctly be indicated.

Conflict of interests and disclosure.

Authors are required to declare that no conflict of interests has biased the results of their research or the proposed interpretations. Authors shall declare possible funding bodies for their research and/or the projects that have made possible, partially or totally, the research itself.

RAE

Rivista di Diritto Ellenico
Review of Hellenic Law

diretta da
Pietro Cobetto Ghiggia, Carlo Pellosso, Ferdinando Zuccotti

ISSN 2239-6675

I/2011
(p. VIII-356, € 35,00)

ARTICOLI/ARTICLES

• A. Brugnone, *Considerazioni sulla legge arcaica di Himera* • P. Cobetto Ghiggia, *Homologia e homonoia fra V e IV secolo a.C.* • A. Colorio, *Note sul potere di disporre della garanzia ipotecaria fra Gortina e Atene* • E. Culasso Gastaldi, *Un nuovo horos di garanzia dall'isola di Lemnos*; G. Cuniberti, *Aristofane misodikos e philonomos. Istituzioni democratiche, procedure giudiziarie e norme del diritto nella commedia attica antica* • G. Daverio Rocchi, *Socrates' Homonoia and Xenophon. («Memorabilia» 4.4.15-16)* • F. Ferraioli, *Il basileus eponimico a Megara e nelle colonie megaresi* • R. Martini, *La costituzione di Cirene* • I. Moneti, *La προθεσμία nelle Leggi di Platone* • C. Pellosso, *Diorthotic Justice and Positive Law. Some Remarks on συνάλλαγμα and κλοπή* • M. Valente, *Παρακομιδή τῶν ἐπιτηδείων πολυτελής. Approvvigionamento cerealicolo e inflazione nell'Atene classica.*

RECENSIONI/REVIEWS

• P. Cobetto Ghiggia, *L'amministrazione della giustizia nell'antica Atene (V-IV secolo a.C.)*. Recensione a S. Adam-Magnissali • E.M. Polizzano, *L'Atene di Demetrio del Falero*. Recensione ad A. Banfi • G. Daverio Rocchi, *Isonomia e mutamenti politici al di fuori di Atene tra il 550 e il 479 a.C.* Recensione a N. Birgalias • G. Cuniberti, *Il teatro e le testimonianze 'atecniche' sul diritto ad Atene e a Roma*. Recensione a E. Cantarella, L. Gagliardi (cur.) • S. Ferrucci, *Una recente edizione di Iseo*. Recensione a M. Edwards • R. Sciacchitano, *La scrittura della legge in Grecia*. Recensione a M. Gagarin • M. Valente, *Sitopolai in Lisia*. Recensione a E. Galvagno • B. Maduli, *Rappresentazioni della vittoria*. Recensione a D. Musti (cur.).

TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• H.J. Wolff, *La prescrizione delle azioni in diritto attico*, Con una nota di lettura di F. Zuccotti. A cura di M. Valente.

II/2012
(p. VIII-464, € 60,00; ISBN 978-88-6274-459-1)

ARTICOLI/ARTICLES

• V. Alonso Troncoso, *Olympie et la publication des traités internationaux* • P.

Cobetto Ghiggia, *Schiavi marchiati a fuoco nell'Atene di età classica? (Andoc., fr. 3.5 Dalmeyda)* • F. De Lillo, *'La legge che vieta di uccidere sia giustamente sia ingiustamente' nelle Tetralogie di Antifonte* • B. Maduli, *Per una cronologia dei Sebasta di Napoli* • A. Maiuri, *Aspetti di parodia giudiziaria nel secondo mimiambo di Eroda* • M. Moggi, *Giustizia, politica e storia Intersezioni fra passato e presente* • G. Pasini, *Questioni di diritto attico nella Rhetorica ad Alexandrum* • C. Pelloso, *Riflessioni intorno all'elemento soggettivo dell'omicidio doloso in diritto draconiano* • L. Pepe, *Pregnancy and Childbirth, or the Right of the Father. Some Reflections on Motherhood and Fatherhood in ancient Greece* • M. Valente, *Suda, sv. ἠβήσαντες e una trascurata testimonianza di Iseo sull'epiclerato attico* • F. Zuccotti, *Per una storia della prothesmia prescrittiva.*

RECENSIONI/REVIEWS

• P. Cobetto Ghiggia, *Il primo libro della Politica di Aristotele. Recensione a G. Besso, M. Curnis (cur.)* • A. Testa, *Prospettive antropologiche fra mito e storia nella Grecia classica. Recensione a C. Calame* • R. Sciacchitano, *Leggi scritte e leggi orali. Recensione a G. Camassa* • M. Valente, *Il 'cattivo cittadino' ad Atene. Recensione a M.R. Christ* • C. Bestonso, *Studi sulla Focide. Recensione a G. Daverio Rocchi* • G. Cuniberti, *Tracce giuridiche nel teatro dell'Atene del V secolo. Recensione a E.M. Harris, D.F. Leão, P.J. Rhodes (cur.)* • R. Sciacchitano, *L'amministrazione della giustizia nella Grecia di età arcaica. Recensione a Z. Papakonstantinou* • V. Casella, *La repressione dell'omicidio e la nozione di responsabilità nell'Atene antica. Recensione a L. Pepe* • M. Canevaro, *Retorica e diritto nell'Atene di V e IV secolo. Recensione a V. Wohl.*

TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• A.R.W. Harrison, *Il V libro dell'Etica Nicomachea di Aristotele e il diritto ad Atene.* Con una nota di lettura di M. Valente. A cura di E.M. Polizzano.

III/2013

(p. VIII-396, € 60,00; ISBN 978-88-6274-569-7)

ARTICOLI/ARTICLES

• S. Gallotta, *Aspetti della prossenia del Mar Nero. Un caso particolare: SEG LVII.723* • B. Maduli, *La supposta katalysis della synodos degli atleti sistici: una proposta interpretativa* • C. Pelloso, *Il mito della priorità della procedura sulla sostanza alla luce dell'epos greco arcaico* • R. Sciacchitano, *La legislazione suntuaria arcaica di Atene e Siracusa* • M. Valente, *Harpocr., sv. hepidietes hebesai. A proposito della maggiore età ad Atene secondo Didimo.*

RECENSIONI/REVIEWS

• V. Casella, *I modelli di governo nella Grecia antica. Recensione a H. Beck (cur.)* • P. Cobetto Ghiggia, *Citazioni di leggi e decreti nel Demostene 'pubblicistico'. Recensione a M. Canevaro* • G. Costa, *Il diritto (scritto) in Grecia. Recensione a J. Hawke* • M. Valente, *La 'fiducia' in Grecia. Recensione a S. Johnstone* • E.M.

Polizzano, *L'oratoria ellenistica tra innovazione e tradizione. Recensione a Ch. Kremmydas, K. Tempest (cur.)* • F. De Lillo, *Il concetto di cittadinanza nell'Atene classica: natura strumentale e manifestazioni sociali, politiche e giuridiche di un'ideologia 'razziale'. Recensione a S. Lape* • P. Cobetto Ghiggia, *Il secondo libro della Politica di Aristotele. Recensione a F. Pezzoli, M. Curnis (cur.)* • S. Zanovello, *Horkos and polis in archaic and classical Greece. Recensione ad A.H. Sommerstein, A.J. Bayliss (cur.)* • M. Di Rosario, *La mania guerriera tra mito e realtà. Recensione a Paolo Taviani.*

TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• G. Grote, *La Politica di Aristotele. Con una nota di lettura di P. Cobetto Ghiggia. A cura e con un'Appendice sull'uso dell'aggettivo banausic di F. Pennacchio.*

IV/2014

(p. VI-286, € 60,00; ISBN 978-88-6274-656-4)

ARTICOLI/ARTICLES

• F. Bevilacqua, *Su IC IV.43 Bb: una nuova proposta interpretativa* • G. Camassa, *Corpo e salvezza in presenza di un ordine del mondo duplice e interrelato* • V. Casella, *Un possibile riferimento al diritto romano in Harpocr., sv. biaion* • P. Cobetto Ghiggia, *Ad Demosth., In Steph. 2 XLVI.18* • A. Colorio, *Note in tema di esecuzione forzata pignorantia nella Grecia antica* • L. Gallo, *Les impôtes sur la terre dans les poleis grecques* • G. Pasini, *Il retaggio dei mezzi di prova 'atecnici' nella pratica giudiziaria ateniese del IV secolo e il caso della Contro Conone di Demostene* • F. Pezzoli, *La figura del legislatore nella Politica di Aristotele* • S.L. Zanovello, *L'affrancamento mediante praxis one nelle iscrizioni di Delfi.*

RECENSIONI/REVIEWS

• P. Cobetto Ghiggia, *Il terzo libro della Politica di Aristotele. Recensione a P. Accattino, M. Curnis (cur.)* • M. Valente, *La riconciliazione nell'Atene del 403 a.C. Recensione a E. Carawan* • M. Canevaro, *Altruismo nell'Atene classica? Recensione a Matthew R. Christ* • Gianluca Cuniberti, *In memoria di Pierre Carlier. Recensione a S. De Vido (cur.)* • E.M. Polizzano, *Un parziale commento a Iseo. Recensione a B. Griffith-Williams (cur.)* • S. Marmai, *Diritto omerico. Recensione a C. Pelloso* • S. Ferrucci, *Gli Economici attribuiti ad Aristotele. Recensione a M. Valente (cur.).*

TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• L. Gernet, *AUTHENTES. Con una nota di lettura di L. Pepe. A cura di P. Cobetto Ghiggia.*

V/2015 - Volume speciale

(p. XL-456, € 60,00; ISBN 978-88-6274-754-7)

A. Biscardi, *Diritto greco antico*, a cura di P. Cobetto Ghiggia, F. Zuccotti.

• F. Zuccotti, *Premessa. Arnaldo Biscardi o della felicità del diritto* • P. Cobetto Ghiggia, *Presentazione; Note per la lettura della nuova edizione* • A. Biscardi, *Diritto greco antico* • P. Cobetto Ghiggia, *Bibliografia/Aggiornamento bibliografico 1982-2016*.

VI/2016

(p. VIII-282, € 60,00; ISBN 978-88-6274-756-1)

ARTICOLI/ARTICLES

• V. Casella, *I lemmi giuridici del Lessico dei dieci oratori di Arpocrazione* • P. Cobetto Ghiggia, *La corruzione come 'reato pretestuoso' nell'Atene di età classica* • G. Cuniberti, *La persuasione con doni e la dorodokia in Atene democratica fra presunte incorruttibilità e sfiducia collettiva* • E. Galvagno, *Ploutos in Penia: Atene agli inizi del IV secolo* • N. Reggiani, *Ostraka e pietre: due aspetti della giustizia nel pensiero simbolico greco?* • M. Valente, *Episodi di concussione negli Economici pseudoaristotelici* • L. Vecchio, *Pyrgopoiia e teichopoiia a Cizico* • S.L. Zanovello, *Paramone and the performance of post-manumission obligations* • F. Zuccotti, *Per un difesa della serietà degli studi giusgrecistici*.

RECENSIONI/REVIEWS

• E. Ferretti, *Le Leggi di Platone. Recensione a C. Bobonich (cur.)* • A. Colorio, *La 'Rule of Law' ad Atene?. Recensione a E.M. Harris* • S.L. Zanovello, *Schiavitù pubblica e sapere esperto nell'antica Grecia: alle radici dell'odierno apparato amministrativo. Recensione a P. Ismard* • R. Sciacchitano, *Legge e ordine sociale nell'antica Atene. Recensione ad A. Lanni* • M. Valente, *La cittadinanza nelle Leggi di Platone. Recensione a L. Prauscello* • R. Sciacchitano, *Democrazia e tirannia nella Grecia classica Recensione a D.A. Teegarden*.

TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• G.S. Maridakis, *Demostene, teorico del diritto*. Con una nota di lettura di C. Pelloso. A cura di P. Cobetto Ghiggia.

VII/2017 - Volume speciale

(p. LVIII-242, € 60,00; ISBN 978-88-6274-905-3)

Atti del Convegno NOMOS BASILEUS. La regalità del diritto in Grecia antica. (Università di Verona-Dipartimento di Scienze Giuridiche, Verona, 19-20 maggio 2016), a cura di C. Pelloso, P. Cobetto Ghiggia.

ATTI/PROCEEDINGS

• C. Pelloso, *Nomos basileus e potere giudicante nell'Atene del IV secolo a.C.* • L. Garofalo, *Sul Nomos in Carl Schmitt* • P. Cobetto Ghiggia, *Nomoi in materia di diritto privato: prassi, esegesi o esercizio retorico?* • A.A. Dimopoulou, *The Lion and the Sage: writing the law in archaic Lesbos* • L. Fezzi, *Da Platone a Cicerone? Ipotesi sulla massima legum ... omnes servi sumus ut liberi esse possimus* • S. Fuselli, *Il*

dialogo tra Socrate e i Nomoi nel Critone • E.M. Harris, *Dal potere popolare al rule of law? Il cambiamento costituzionale ad Atene nel V e IV secolo a.C.* • G. Panno, *Nomos e mousike: uso politico delle emozioni in Platone (Repubblica, Leggi) e Aristotele (Politica)* • L. Pepe, *Nomos agraphos, Nomos gegrammenos. Osservazioni su 'leggi non scritte' e 'leggi scritte' nell'ordinamento ateniese* • D. Piovan, *Nomos basileus o demos basileus? Sulla democrazia ateniese di V e IV secolo a.C.* • R. Scevola, *Idealizzare e ipostatizzare l'eunomia solonica: alcune riflessioni preliminari.*

ARTICOLI/ARTICLES

• V. Casella, *Il silenzio di Arpocrasione sulla nozione di hybris* • P. Cobetto Ghiggia, *Una presunta symmachia italica in lingua greca. Note a margine di CIG III, n. 5878* • L. Gallo, *La donna e la trasmissione patrimoniale nelle società greche: l'anomalia ateniese* • S. Gallotta, *Riflessioni sull'alleanza tra Sinope, Eraclea e i Persiani.*

RECENSIONI/REVIEWS

G. Daverio Rocchi, *Grecità di frontiera. Recensione a L. Gallo, B. Genito (cur.).*

VIII/2018

(p. VI-170, € 60,00; ISBN 978-88-3613-033-7)

ARTICOLI/ARTICLES

• P. Cobetto Ghiggia, *Lessico giuridico greco di età 'tarda': per un approccio linguistico ai Basilicorum Libri* • M. D'Agostini, *Antioco II, Laodice I e il network matrimoniale anatolico* • S. Fusai, *Ancora sull'istor del processo omerico: le conferme dalle iscrizioni beotiche e di Capo Tenaro* • L. Gallo, *Aspetti giuridici dell'acqua nel mondo greco* • B. Maduli, *Un caso di frode sportiva: P. Oxy. LXXIX.5209*

RECENSIONI/REVIEWS

• V. Alonso Troncoso, *Escritos de Silvio Cataldi, Recensione a S. Cataldi.*

TRADUZIONI/TRANSLATIONS

• G.M. Calhoun, *Diamartyria, paragraphe e legge di Archino. Con una nota di lettura di P. Cobetto Ghiggia. A cura di M. Valente.*

